



**REGOLAMENTO
PATRIZIALE
DI
AVEGNO**

SOMMARIO

TITOLO I NOME DEL PATRIZIATO	6
Art. 1 Definizione e scopo	6
Art. 2 Altri enti	6
Art. 3 Costituzione	6
Art. 4 Sigillo	6
TITOLO II BENI PATRIZIALI	7
Art. 5 Altri servizi	7
Capo I Amministrazione	7
Art. 6 Pubblico concorso	7
Capo II Modi di godimento	7
Art. 7 Godimento dei pascoli	7
Art. 8 Godimento dei boschi	7
Art. 9 Estrazione materiali	7
Art. 10 Assegnazione legna da ardere	8
Art. 11 Quantitativo	8
Art. 12 Divieto taglio piante	8
Art. 13 Deposito rifiuti	8
Art. 14 Divieto costruzioni	8
Art. 15 Campeggio, magazzino patriziale, zona industriale e altri godimenti	9
TITOLO III APPARTENENZA AL PATRIZIATO	9
Art. 16 Stato di patrizio	9
Art. 17 Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi	9

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO	9
Capo I Generalità	9
Art. 18 Organi	9
Capo II L'Assemblea patriziale	9
Art. 19 Composizione	9
Art. 20 Attribuzioni	10
Art. 21 Assemblee ordinarie, date e oggetti	10
Art. 22 Assemblee straordinarie	10
Art. 23 Assemblea su domanda popolare	10
Art. 24 Convocazione	11
Art. 25 Luogo, numero legale ed ordine del giorno	11
Art. 26 Rinvio	11
Art. 27 Ufficio presidenziale	11
Art. 28 Scrutatori	12
Art. 29 Verbale	12
Art. 30 Sistema di voto	12
Art. 31 Discussioni e votazioni	12
Art. 32 Validità delle risoluzioni	13
Art. 33 Revoca delle risoluzioni	13
Art. 34 Pubblicazione delle risoluzioni	13
Art. 35 Casi di collisione	13
Art. 36 Messaggi e rapporti	14
Art. 37 Interpellanza	14
Art. 38 Mozione	14
Art. 39 Pubblicità	14
Capo III L'Ufficio patriziale	15
Art. 40 Composizione	15
Art. 41 Competenza in generale	15
Art. 42 Competenza in particolare	15

Art. 43	Vice presidente, Commissioni ed altri enti	16
Art. 44	Luogo	16
Art. 45	Convocazione delle sedute e direzione	16
Art. 46	Votazioni	17
Art. 47	Validità della seduta	17
Art. 48	Frequenza	17
Art. 49	Validità delle risoluzioni	17
Art. 50	Revoca	17
Art. 51	Collisione	18
Art. 52	Divieto di prestazione	18
Art. 53	Incompatibilità	18
Art. 54	Verbale, contenuto ed approvazione	18
Art. 55	Obbligo di discrezione	18
Art. 56	Ispezione e rilascio di estratti	18
Art. 57	Tassa di cancelleria	19
Art. 58	Lavori e forniture	19
Capo IV	I dipendenti del Patriziato	19
Art. 59	Nomina	19
Art. 60	Requisiti dei dipendenti	20
Art. 61	Periodo di prova	20
Art. 62	Scioglimento del rapporto d'impiego	20
Art. 63	Doveri di servizio	20
Art. 64	Segreto d'Ufficio	20
Art. 65	Compiti del segretario	20
Art. 66	Compiti del guardaboschi	21
Art. 67	Compiti dell'usciera	21
Art. 68	Provvedimenti disciplinari	22
Art. 69	Emolumenti	22
Art. 70	Stipendi e prestazioni sociali dei dipendenti	22
Art. 71	Diarie ed indennità per missioni	23

Art. 71a	Orario di lavoro, doveri, diritti e altra regolamentazione del rapporto d'impiego	23
Art. 71b	Eventuale suddivisione della funzione di segretario	23
Capo V	Conti - Esame della gestione e Commissione della gestione	24
Art. 72	Conti	24
Art. 73	Diritto di firma, pagamenti e riscossioni	24
Art. 74	Contabilità	24
Art. 75	Commissione Gestione	24
Art. 76	Attribuzioni	24
Art. 77	Incompatibilità	25
Art. 78	Collisione	25
Art. 79	Rapporto	25
Art. 80	Presidente	25
Art. 81	Commissioni speciali	26
Capo VI	Contravvenzioni	26
Art. 82	Ammontare della multa	26
Art. 83	Segnalazioni	26
Art. 84	Procedura	26
TITOLO V	REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI	27
Art. 85	Ordinanze	27
Art. 86	Convenzioni	27
TITOLO VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE	27
Art. 87	Entrata in vigore	27
Art. 88	Abrogazione	27

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI AVEGNO

In applicazione della Legge organica patriziale (LOP 28 aprile 1992), del regolamento di applicazione (RALOP 11 ottobre 1994), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali del 11 ottobre 1994.

TITOLO I NOME DEL PATRIZIATO

Art. 1 Definizione e scopo

Il nome del Patriziato è AVEGNO.

Il territorio del Patriziato di AVEGNO si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di AVEGNO.

Art. 2 Altri enti

Il Patriziato non comprende altri enti al senso dell'art. 2 LOP.

Art. 3 Costituzione

(art. 3 LOP)

Il Patriziato di AVEGNO, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n° 5952 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di 22 mm e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta.

TITOLO II BENI PATRIZIALI

Art. 5 Altri servizi

Il Patriziato è proprietario dei seguenti servizi:

- a) L'Acquedotto Agricolo Patriziale;
- b) L'Azienda Forestale Patriziale.

I diritti e i doveri dei servizi di cui al cpv. precedente, vengono descritti nel rispettivo regolamento:

- a) Regolamento dell'Acquedotto Agricolo patriziale del 28 aprile 1946;
- b) Statuto dell'Azienda Forestale del Patriziato di Avegno del 17 dicembre 1985.

Capo I Amministrazione

Art. 6 Pubblico concorso

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso (art. 12 cpv. 3 LOP). Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale. Ogni decisione dell'Assemblea di cui all'art.5 ha la validità di un anno, trascorso questo termine la domanda dovrà essere ripresentata.

Capo II Modi di godimento

Art. 7 Godimento dei pascoli

Il godimento dei pascoli, il far erba, fieno e strame sarà disciplinato in base alla richiesta all'Ufficio Patriziale.

Art. 8 Godimento dei boschi

Il buon governo dei boschi è affidato all'Ufficio Patriziale, che lo esercita in concorso con le autorità Forestali.
Dopo richiesta preventiva, i patrizi sono autorizzati a raccogliere legna secca sul territorio patriziale. Questa facoltà è concessa ai domiciliati nel comune non patrizi.

Art. 9 Estrazione materiali

Riservata l'applicazione dell'ordinamento edilizio, l'estrazione di terra, sabbia, sassi o

altro materiale dal terreno patriziale è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio patriziale, che fissa le norme e le tasse applicabili: per l'estrazione di terra da franchi 10.-- a franchi 70.-- al m3, per l'estrazione di sabbia da franchi 10.-- a franchi 70.-- al m3 e per l'estrazione di sassi da franchi 10.-- a franchi 120.-- al m3. Estrazioni di una certa importanza avverranno per regolare concorso. Depositi provvisori di materiali di qualsiasi genere sono pure soggetti all'autorizzazione da parte dell'Ufficio patriziale.

Art. 10 Assegnazione legna da ardere

(Art. 29 LOP)

Nel limite delle disponibilità, previa richiesta all'Ufficio patriziale, si concederà un quantitativo di legna lavorata o in piedi contro il pagamento di una tassa proporzionata: per l'assegnazione di legna d'ardere in piedi da franchi 0.50 a franchi 20.-- al m3 e per l'assegnazione di legna d'ardere lavorata da franchi 50.-- a franchi 150.-- al m3. Il legname dovrà essere tagliato a norma delle prescrizioni delle autorità forestali.

Art. 11 Quantitativo

(Art. 30 cpv. 2 LOP)

Il quantitativo massimo di legna d'opera lavorata che può essere concessa ad ogni patrizio non potrà superare i 10 metri cubi ogni 10 anni (le richieste dovranno essere debitamente motivate).

Art. 12 Divieto taglio piante

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Qualsiasi taglio di piante o altri lavori in confine col terreno patriziale, dovranno essere tempestivamente annunciati, onde stabilire i rispettivi confini.

Art. 13 Deposito rifiuti

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, posteggio permanente di veicoli ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 14 Divieto costruzioni

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni. Transiti sul territorio patriziale saranno concessi dall'Ufficio Patriziale nei casi di evidente necessità e con riserva di eventuali spostamenti. Il sedime stradale rimane di proprietà Patriziale.

Art. 15 Campeggio, magazzino patriziale, zona industriale e altri godimenti

Il modo di godimento del Campeggio , della zona industriale e del magazzino patriziale sono regolati secondo i rispettivi contratti d'affitto, contratti di diritto di superficie o regolamenti particolari.

TITOLO III APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 16 Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Art. 17 Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I Generalità

Art. 18 Organi

(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale;
- b) l'Ufficio patriziale.

Capo II L'Assemblea patriziale

Art. 19 Composizione

(Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 20 Attribuzioni

(Art. 68 LOP)

L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:

i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e due supplenti.

Art. 21 Assemblee ordinarie, date e oggetti

(Art. 71 e 69 cpv. 3 LOP)

Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce l'ultimo venerdì di aprile e:

- a) esamina i rapporti della Commissione della gestione e delibera sugli stessi;
- b) delibera sui consuntivi della gestione patriziale, dell'Acquedotto e dell'Azienda forestale.

La seconda si riunisce il secondo venerdì di dicembre e:

- a) esamina i rapporti della Commissione della gestione sui preventivi della gestione patriziale, dell'Acquedotto e dell'Azienda Forestale e delibera sugli stessi;
- b) nomina la Commissione della gestione;
- c) nelle sue competenze, durante l'Assemblea quadriennale dopo il rinnovo delle cariche, è pure prevista la nomina dei propri rappresentanti all'interno delle Assemblee generali di società anonime di cui il Patriziato è azionista ed in particolare della S.O.F. SA di Avegno.

Art. 22 Assemblee straordinarie

(Art. 70 LOP)

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 23 Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel comune.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e

pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 24 Convocazione

(Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP , almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 25 Luogo, numero legale ed ordine del giorno

(Art. 73+77 lett. a LOP)

Le Assemblee hanno luogo di regola nella sala parrocchiale di Avegno.

L'Assemblee può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 26 Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 27 Ufficio presidenziale

(Art. 77lett. b LOP)

All'inizio di ogni Assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Compiti del presidente

Il presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adottati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 28 Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 29 Verbale

(Art. 76 e 77 lett. c LOP)

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 30 Sistema di voto

(Art. 77 lett. d LOP)

L'Assemblea vota per alzata di mano, va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 31 Discussioni e votazioni

(Art. 77 lett. d LOP)

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Votazioni

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari.

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) **Votazioni eventuali.**

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando poi con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale.**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 32 Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 33 Revoca delle risoluzioni

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 34 Pubblicazione delle risoluzioni

(Art. 76 cpv. 2 LOP)

Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 35 Casi di collisione

(Art. 75 LOP)

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 36 Messaggi e rapporti

(Art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea

Art. 37 Interpellanza

(Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 38 Mozione

(Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale da preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo da sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 39 Pubblicità

(Art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori Assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Assemblea.

Capo III L'Ufficio patriziale

Art. 40 Composizione

(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 41 Competenza in generale

(Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) da ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 42 Competenza in particolare

(Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali ed ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti ed assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;

- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 43 Vice presidente, Commissioni ed altri enti

(Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina:

- a) un vice presidente tra i suoi membri;
- b) i membri delle Commissioni ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento:
 - i membri dell'Acquedotto Agricolo Patriziale;
 - i membri dell'Azienda Forestale del Patriziato;questi eserciteranno la loro vigilanza secondo il rispettivo regolamento.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle Commissioni.

Di ogni Commissione deve far parte un membro dell'Ufficio patriziale.

Le Commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 44 Luogo

(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 45 Convocazione delle sedute e direzione

(Art. 94lett. a) b) LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputa necessario su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni .
Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 46 **Votazioni**

(Art. 94lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 47 **Validità della seduta**

(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 48 **Frequenza**

(Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 49 **Validità delle risoluzioni**

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 50 **Revoca**

(Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 51 Collisione

(art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 52 Divieto di prestazione

(Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Art. 53 Incompatibilità

(Art. 83 e 84 LOP)

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 54 Verbale, contenuto ed approvazione

(Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro (manoscritto, dattiloscritto o mediante supporto informatico), redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi ed il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 55 Obbligo di discrezione

(Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue Commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni.

Art. 56 Ispezione e rilascio di estratti

(Art. 94 lett. f) LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in Ufficio o in archivio, di

tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferenti a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 57 Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 58 Lavori e forniture

Si applicano le norme della vigente Legge cantonale sulle Commesse pubbliche (LCPubb).

Capo IV I dipendenti del Patriziato

Art. 59 Nomina

(art. 101 LOP)

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario (del Patriziato, dell'Azienda forestale patriziale e dell'Acquedotto patriziale);
- b) il guardaboschi;
- c) l'usciera.

Concorso:

la nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Grado d'occupazione:

L'atto di nomina del segretario deve indicare il grado d'occupazione.

Art. 60 Requisiti dei dipendenti

I candidati alla nomina quale dipendente devono rispondere ai requisiti minimi seguenti:

- a) formazione adeguata;
- b) preferibilmente patrizio (a parità di formazione).

Art. 61 Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 62 Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 63 Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso, sono tenuti al rispetto verso i superiori ed avere un comportamento ineccepibile nei rapporti con il pubblico.

Art. 64 Segreto d'Ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'Ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 65 Compiti del segretario

PATRIZIATO:

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, esegue o fa eseguire i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

In particolare:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato, da solo gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato;

d) promuove l'attività del Patriziato in generale.

AZIENDA FORESTALE PATRIZIALE:

Il segretario è responsabile di tutto l'apparato amministrativo dell'Azienda forestale patriziale, dirige, sorveglia, coordina, esegue o fa eseguire i lavori amministrativi.

In particolare:

- a) affianca i membri della Commissione in modo adeguato e professionale;
- b) partecipa all'elaborazione ed alla sorveglianza della strategia aziendale;
- c) partecipa alla pianificazione degli investimenti ed alla razionalizzazione dei processi di lavoro;
- d) intrattiene relazioni con la clientela, gli enti pubblici, i funzionari e gli altri partners;
- e) promuove nuove acquisizioni;
- f) sostiene e supporta la direzione tecnica nella sua attività;
- g) promuove l'attività aziendale in generale.

ACQUEDOTTO PATRIZIALE:

Il segretario è responsabile di tutto l'apparato amministrativo dell'Acquedotto patriziale, dirige, sorveglia, coordina, esegue o fa eseguire i lavori amministrativi.

In particolare:

- a) affianca i membri della Commissione in modo adeguato e professionale;
- b) partecipa all'elaborazione ed alla sorveglianza della strategia aziendale;
- c) partecipa alla pianificazione degli investimenti;
- d) intrattiene relazioni con l'utenza, gli enti pubblici, i funzionari e gli altri partners;
- e) collabora con il servizio di sorveglianza e manutenzione nella sua attività.

L'Ufficio patriziale può definire nel dettaglio o assegnare altre mansioni al segretario nell'ambito di uno specifico mansionario.

Art. 66 Compiti del guardaboschi

Il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 67 Compiti dell'usciera

L'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

Art. 68 Provvedimenti disciplinari

(Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'Ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 69 Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr. 1500.- annui;
- vicepresidente fr. 300.- annui;
- membri fr. 200.- annui.

Inoltre, per ogni presenza alle sedute amministrative o di Commissioni, sarà percepita un'indennità di fr. 40.-. Anche i membri delle Commissioni che non sono membri dell'Ufficio patriziale ricevono l'indennità di presenza.

Art. 70 Stipendi e prestazioni sociali dei dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario: dalla classe 27 alla classe 30 della scala stipendi dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino;
- guardaboschi: fr. 150.00;
- usciere: fr. 300.00.

Il salario del segretario è finanziato da Patriziato, Azienda forestale patriziale ed Acquedotto patriziale in proporzione al grado d'occupazione per ognuna delle tre attività.

Nel limite delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull'AVS-AI-IPG-AD, alla regolamentazione contro gli infortuni e la malattia, alla Legge

sulla previdenza professionale con il pagamento dei relativi contributi e quote.

Art. 71 Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle Commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per missione (di regola inferiore alle 3 ore) fr. 40.00;
- b) per mezza giornata (di regola almeno 3 ore) fr. 80.00;
- c) per una giornata (di regola almeno 6 ore) fr. 160.00;
- d) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Il pagamento avviene a ritmo trimestrale.

La notifica delle indennità e la distinta spese è da presentare entro un termine massimo di 12 mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate.

Art. 71a Orario di lavoro, doveri diritti ed altra regolamentazione del rapporto d'impiego

L'orario di lavoro, i doveri, i diritti e ogni altra regolamentazione inerenti il rapporto d'impiego del segretario del Patriziato e del segretario dell'Acquedotto patriziale sono disciplinati per analogia a quanto previsto dall'ordinamento sul personale dello Stato del Cantone Ticino, le relative leggi, regolamenti e norme integrative. Il rapporto d'impiego del segretario dell'Azienda forestale è regolato dall'art. 65 per i compiti, dall'art. 70 per la classe di stipendio e le prestazioni sociali e per il resto dal contratto individuale di lavoro secondo gli art. 319 e seguenti del Codice delle Obbligazioni.

Art. 71b Eventuale suddivisione della funzione di segretario

Per quanto riguarda il segretariato, l'Ufficio patriziale ha la facoltà di nominare fino a 3 diversi dipendenti per la funzione di

- a) segretario del Patriziato;
- b) segretario dell'Azienda forestale patriziale;
- c) segretario dell'Acquedotto patriziale.

I compiti sono suddivisi come disciplinato dall'art. 65.

Le altre direttive del presente regolamento sono applicate in relazione al grado d'occupazione definito dall'Ufficio patriziale per ognuno dei dipendenti.

Capo V Conti - Esame della gestione e Commissione della gestione

Art. 72 Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 73 Diritto di firma, pagamenti e riscossioni

(Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 74 Contabilità

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 75 Commissione Gestione

(Art. 68 lett. m + art. 77 lett. f LOP)

La Commissione della Gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria.

La Commissione della Gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti.

La carica di membro e di supplente della Commissione della Gestione è obbligatoria.

Art. 76 Attribuzioni

(Art. 114 LOP b)

La Commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra Commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 77 Incompatibilità

(Art. 115 LOP)

Non possono far parte della Commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 78 Collisione

(Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della Gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 79 Rapporto

(Art. 117 LOP)

La Commissione della Gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 80 Presidente

Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vicepresidente).

a) Convocazione

La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

b) Numero legale

Le sedute sono valide se sono presenti tutti e tre i membri. I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno o più membri e soltanto nel numero necessario per formare una commissione di tre membri.

c) Ispezione

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

d) Verbale

La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

e) Votazione

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

f) Discrezione

I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 81 Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI Contravvenzioni

Art. 82 Ammontare della multa

(Art. 118 LOP)

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 83 Segnalazioni

(Art. 119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 84 Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 al 123 della LOP.

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

Art. 85 Ordinanze

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio Patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 86 Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura diversa.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste dal regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 87 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 88 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 20 dicembre 1964.

Approvazione iniziale: *Assemblea patriziale del 10.12.99 con ratifica governativa del 06.03.00*

Modifiche: *Assemblea patriziale del 27.04.01 con ratifica governativa del 02.07.01*

Assemblea patriziale del 11.05.07 con ratifica governativa del 31.05.07

Assemblea patriziale del 19.12.07 con ratifica governativa del 15.07.08

Assemblea patriziale del 16.05.08 con ratifica governativa del 15.07.08

Assemblea patriziale del 26.05.11 con ratifica governativa del 13.10.11

Assemblea patriziale del 23.05.12 con ratifica governativa del 04.09.12